

CONVENZIONE

tra

il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti di Basilicata, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Potenza alla Via dell'Edilizia n. , c.f./p.iva - da un lato -

e

l'Avv. _____, nato a _____ il _____, con studio in _____ alla Via _____ n. _____. c.f. _____ 42S, p.iva _____ – dall'altro -

premesso

- a) che nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali di riscossione delle quote annuali degli iscritti, il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti di Basilicata ha verificato la sussistenza di alcune posizioni di morosità;
- b) che vani sono risultati i solleciti alla regolarizzazione dei versamenti;
- c) che, pertanto, il Consiglio dell'Ordine intende procedere al recupero delle somme ad esso spettanti;

ciò premesso tra le parti della presente

si conviene e stipula quanto segue:

- 1) il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti di Basilicata, nella persona del Presidente pro tempore, all'uopo autorizzato con delibera in data _____, n. _____, conferisce incarico all'Avv. _____, che accetta, di agire giudizialmente per il recupero delle somme spettanti all'Ordine dei Giornalisti di Basilicata da parte di ciascun iscritto moroso.
- 2) Gli importi da riscuotere a carico di ciascun iscritto moroso saranno indicati dettagliatamente (specificando la quota annuale, gli interessi di mora applicati, eventuali recuperi di spese vive, etc.) in una delibera consiliare appositamente approvata, che sarà presentata in copia a corredo di ciascuna istanza giudiziale.
- 3) Quale ultimo tentativo di bonario componimento, prima dell'avvio dell'azione giudiziale, l'Avv. _____ invierà a ciascun socio moroso una raccomandata a.r. contenente la diffida scritta ad adempiere entro il termine di dieci giorni, decorsi i quali potrà procedersi oltre, senza ulteriore autorizzazione o conferma da parte del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti.
- 4) Per l'attività prestata, le parti della presente scrittura concordano i compensi professionali nei termini che seguono:

- euro 100,00 (comprensivi di iva e C.A) in caso di definizione di ciascuna controversia a seguito della sola diffida stragiudiale e prima dell'avvio del procedimento dinanzi al Giudice competente;

- euro 100,00 (comprensivi di iva e C.A) a titolo di acconto e fondo spese per ciascun procedimento;

- euro 250,00 (comprensivi di iva e C.A), a saldo ed a definizione di ciascun procedimento.

5) Resta inteso che le predette spese legali andranno poste a carico dei debitori morosi.

6) Solo ove ciò non dovesse risultare possibile (ad esempio, per rinuncia da parte dell'Ordine, per incapacienza del patrimonio del debitore, etc.) esse graveranno sull'Ordine dei Giornalisti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ordine Regionale
dei Giornalisti di Basilicata

Il Presidente

Avv. _____